

# AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “VALLE DEL VANOI”

Canal San Bovo (TN)

---

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 39 DI DATA 16.11.2021

**OGGETTO:** Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100 — Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute al 31.12.2020.

L'anno **duemilaventuno**, addì **sedici** del mese di **novembre** alle ore **18.00**, nella sala delle riunioni dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Valle del Vanoi” di Canal San Bovo in via Danoli n° 15, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, è stato convocato il Consiglio di Amministrazione.

Presenti i signori:

		Assenti	
Presenti		giust.	ingiu.
MENGUZZO Bruno	Presidente	X	
BELLOT Ambra	Vicepresidente	X	
FONTANA Matteo	Membro	X	
RATTIN Manuela	Membro	X	
TAUFER Venanzio	Membro	X	

Assiste il Direttore Amministrativo Zortea Cinzia.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor MENGUZZO BRUNO nella sua qualità di PRESIDENTE assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

**OGGETTO:** Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100 — Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute al 31.12.2020.

## **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Considerato quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D. Lgs 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo"), nonché quanto disposto, ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento locale alla normativa suddetta, dall'art. 7 L.P. 29 dicembre 2016, n. 19;

Atteso che l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona può mantenere partecipazioni in società:

- per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, co. 2, del Testo Unico, comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo;
- allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, co. 3);
- qualora la società abbia per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7);

Ricordato che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Canal San Bovo e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto della società partecipata dall'Ente: UPIPA S.C., con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Considerato che UPIPA S.C. ha per oggetto la prestazione di ogni forma di assistenza agli Enti soci, con riguardo al settore contrattuale, amministrativo, contabile, legale, fiscale, sindacale, economico e tecnico-organizzativo, anche nell'ambito della formazione;

Vista l'importanza che rivestono i servizi strumentali forniti da UPIPA S.C. per il funzionamento e lo svolgimento delle attività dell'Ente, tanto che gli stessi possono pacificamente rientrare fra le attività strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Azienda Pubblica per i Servizi alla Persona;

Considerato che UPIPA S.C. ha come scopo di coordinare l'attività dei soci e di migliorarne l'organizzazione, nello spirito della mutualità cooperativa, al fine di consentire un risparmio di spesa nei settori di interesse comune, e ciò anche per attuare una sempre migliore rispondenza dell'attività dei Soci ai propri fini istituzionali;

Considerato che la funzione istituzionale di UPIPA S.C. quale associazione rappresentativa delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona della Provincia Autonoma di Trento e quale soggetto deputato alla rappresentanza negoziale presso l'Agenzia Provinciale per la Rappresentanza Negoziabile (Apran) è riconosciuta dalla L.R. 7/2005 e s.m.;

Considerato che è più conveniente e proficuo affidare incarichi di consulenza e corsi di aggiornamento a tale società alla luce della specificità dell'oggetto sociale della stessa;

Ritenuto quindi di mantenere la partecipazione ad UPIPA S.C, in quanto società partecipata non controllata finalizzata, ai sensi dell'art. 4, co. 2, lett. d), Testo Unico, allo "svolgimento di attività di autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento";

Considerato che la ricognizione è adempimento comunque obbligatorio anche nel caso in cui l'Ente non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, co. 1, Testo Unico;

Considerato che ai fini della rilevazione ordinaria delle partecipazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016 le amministrazioni sono tenute ad adottare annualmente un provvedimento sull'assetto complessivo delle società di cui detengono partecipazioni, dirette o indirette;

Visto quindi l'esito della ricognizione ordinaria effettuata alla data del 31.12.2020, come risultante nella tabella sottostante e verificato che, in base a quanto sopra, non sussiste ragione per l'alienazione o la razionalizzazione dell'unica partecipazione detenuta da questa Amministrazione;

Verificata l'assenza di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 8 del Regolamento Regionale concernente l'organizzazione generale, l'ordinamento del personale e la disciplina contrattuale delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona approvato con D.P.Reg. 17.10.2006 n. 12/L e ss.mm. nonché del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2021 - 2023 approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 10 del 29.03.2021;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 4 dd. 13.02.2017 relativa all'approvazione del nuovo Statuto dell'Azienda;

Considerato che il nuovo Statuto dell'Azienda, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 103 di data 28.04.2017, prevede l'applicazione dei principi relativi alla distinzione tra i poteri di indirizzo e programmazione ed i poteri di gestione, di cui all'art. 2, comma 4 della L.R. 7/2005;

Preso atto che il presente provvedimento rientra nelle competenze del Consiglio di Amministrazione;

Acquisito il parere tecnico-amministrativo e contabile favorevole espresso dal Direttore Amministrativo reso ai sensi dell'art. 9, comma 4 della L.R. 21 settembre 2005, n. 7;

Visto il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", come integrato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100

Il Regolamento Regionale concernente la contabilità delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona approvato con D.P.Reg. 13/04/2006 n. 4/L e ss.mm.;

Vista la L.R. 21.09.2005 n. 7 e s.m.;

Con voti espressi nelle forme di legge, favorevoli 5, contrari 0, astenuti 0;

### **DELIBERA**

1. Di approvare la revisione ordinaria delle partecipazioni possedute dall'A.P.S.P. alla data del 31 dicembre 2020, confermando come da tabella riepilogativa, la partecipazione detenuta direttamente dall'Ente:

<b>NOME PARTECIPATA</b>	<b>CODICE FISCALE</b>	<b>QUOTA PARTECIPAZIONE</b>	<b>ESITO RILEVAZIONE</b>	<b>NOTE</b>
U.P.I.P.A. sc – Unione Provinciale Istituzioni Per l'Assistenza	01671390225	1,91%	Mantenimento	

2. di mantenere la partecipazione sopra citata, ritenuto che la stessa persegue al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica in relazione alle attività istituzionali relative al mandato dell'Ente, e che pertanto non sussiste ragione per l'alienazione o la razionalizzazione della partecipazione detenuta da questa Amministrazione.
3. di dare atto che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia inviato alla struttura ministeriale ex art. 15 D. Lgs. n. 175/2016, attraverso l'applicativo "Partecipazioni" e secondo le indicazioni contenute nelle Linee guida.
4. di dichiarare la presente deliberazione non soggetta al preventivo controllo di legittimità da parte della Giunta Provinciale ai sensi dell'art. 19, 1° comma, della L.R. 21.09.2005, n. 7;
5. di pubblicare all'albo dell'Ente e sul sito internet dell'A.P.S.P. "Valle del Vanoi" all'indirizzo [www.apspvalledelvanoit](http://www.apspvalledelvanoit) la presente determina per 10 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.20, comma 1 della L.R. n.7/2005 nel rispetto della L.R. 31.07.1993 n. 13 e ss.mm., del D.lgs 30.06.2003 n. 16 e dell'art.32 della L. 18.06.2009 n. 69;
6. di dare atto che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale:
  - ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 2, lett. b) della Legge 06.12.1971 n. 1034;
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

Verbale letto, approvato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE**

Menguzzo Bruno  
Firmato digitalmente

**IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE**

Zorteo Cinzia  
Firmato digitalmente

---

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA E CONTABILE**

Vista la presente deliberazione del Consiglio di Amministrazione, si esprime, ai sensi dell'art. 9, comma 4 della L.R. 21 settembre 2005, n. 7, parere **POSITIVO** in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa nonché contabile, senza osservazioni.

Canal San Bovo, 16.11.2021

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Zorteo Cinzia  
Firmato digitalmente

---

**ITER PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ**

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 39 di data 16.11.2021

**OGGETTO:** Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100 — Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute al 31.12.2020.

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'A.P.S.P. e all'albo telematico all'indirizzo [www.albotelematico.tn.it/bacheca/apsp-vanoi/](http://www.albotelematico.tn.it/bacheca/apsp-vanoi/) il giorno 19.11.2021 per rimanervi affissa per dieci giorni consecutivi.

- ◆ La presente deliberazione diventerà esecutiva il 30.11.2021 ai sensi dell'art. 20, comma 4, della L.R. n. 7/2005
- ◇ La presente deliberazione è divenuta immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 20, comma 5, della L.R. n. 7/2005

Canal San Bovo, 19.11.2021

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Cinzia Zorteo  
Firmato digitalmente